

Agli OdCI accreditati per lo schema PRD – Istituti di Vigilanza

**Oggetto: Dipartimento DC - Circolare Informativa N° 14/2019
Obbligatorietà delle polizze Assicurative RCC e RCT per i servizi svolti/da svolgere da parte degli IdV con particolare riferimento al trasporto valori**

Spettabili Organismi di Certificazione,

il Ministero dell'Interno ha recentemente risposto ad un quesito rivolto da un OdCI accreditato ed iscritto nell'elenco dello stesso Ministero, relativo all'obbligatorietà delle polizze Assicurative RCC e RCT per i servizi svolti/da svolgere da parte degli Istituti di Vigilanza, con particolare riferimento a quelli di trasporto valori.

Si trascrive pertanto qui di seguito il contenuto della nota ministeriale, con preghiera di svolgere in occasione degli audit di certificazione/sorveglianza/rinnovo gli opportuni riscontri:

"Si fa riferimento alla nota del 20 maggio scorso, con la quale codesto organismo di certificazione ha chiesto di fornire un parere in merito a quanto rilevato in sede di audit presso alcuni istituti di vigilanza privata, ovvero in ordine al fatto che alcune polizze assicurative, di cui all'Allegato A, tabella F1 del DM 269/2010, sottoscritte dai titolari degli Istituti, autorizzati a svolgere in particolare il servizio di "trasporto valori" non sembrerebbero coprire il rischio RCT/RCC per lo specifico servizio.

In tal senso, viene fatto presente che i suddetti Istituti integrerebbero tali polizze base con altre più specifiche rendendo non agevole a codesto Organismo la valutazione sulla conformità al disposto normativo.

Al riguardo, si rappresenta che l'art.2 del citato DM 269/2010 disciplina le "Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di vigilanza privata", rinviando per il dettaglio agli allegati A, B, C, D, E, F e F1.

Inoltre, i citati requisiti e caratteristiche vengono parametrati in:

a) Classi funzionali in ragione delle attività che gli Istituti intendono svolgere:

- *Classe A: attività di vigilanza (anche con utilizzo di unità cinofile) di tipo: ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio. Altri servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali;*
- *Classe B: ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di tele vigilanza e telesorveglianza. Gestione degli interventi su allarme;*
- *Classe C: servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate;*
- *Classe D: servizi di trasporto e scorta valori, incluso prelevamento e caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione;*
- *Classe E: servizi di custodia e deposito valori.*

b) Livelli dimensionali suddivisi in ragione delle guardie giurate impiegate in servizi di vigilanza;

c) Ambiti territoriali in ragione del territorio in cui gli Istituti effettuano o intendono effettuare servizio.

Inoltre, l'Allegato A, punto 6 del citato D.M. 269/2010, indica tra i requisiti organizzativi minimi che un Istituto di vigilanza privata deve possedere "la capacità economico-finanziaria", disponendo al punto 6.2 del citato DM, che gli Istituti di vigilanza privata sono obbligati ad essere in "possesso di idonea copertura assicurativa Responsabilità Civile Contrattuale e Responsabilità Civile Conto Terzi commisurata alla tipologia dei servizi da svolgere/svolti ed ai livelli dimensionali dell'istituto, con valori minimi non inferiori a quanto riportato nella tabella F1".

Atteso quanto sopra, appare palese che la polizza assicurativa che il titolare dell'Istituto di vigilanza privata sottoscrive, è comprensiva di una copertura (RCC e RCT) corrispondente alla classe funzionale autorizzata in ragione dell'attività che l'Istituto intende svolgere.

Pertanto, sarà cura della Prefettura, in sede di rilascio della licenza che la polizza assicurativa stipulata dall'Istituto di Vigilanza sia corrispondente agli importi già previsti ed indicati in ragione delle classi funzionali di cui all'art.2, comma 2, punto a) del citato D.M. 269 e all'ambito territoriale di esercizio così come indicato nella sopra menzionata tabella F1.

Cionondimeno si fa presente, che la normativa vigente prevede che qualora l'istituto voglia effettuare un servizio di trasporto di beni di rilevante valore economico con massimali superiori a Euro 16.000.000 dovrà essere autorizzato dal Questore che approva il regolamento di servizio che potrà autorizzarlo fino "al massimale previsto dall'assicurazione obbligatoria" (allegato A punto 3.p.).

Al riguardo, la norma non preclude la possibilità all'Istituto di vigilanza di stipulare polizze integrative per particolari servizi svolti a carattere saltuario o comunque non coperti dalle polizze già stipulate."

Le criticità eventualmente accertate dovranno essere classificate secondo quanto prescritto dal capitolo 8 dell'allegato A al disciplinare del Capo della Polizia ed opportunamente comunicate ai sensi dell'art.6 punto 7 del DM 115/2014 al Prefetto competente ed al Ministero dell'Interno.

Cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione

